SENT. N. 130/2022
DEL. 19.04.2022
DEP. 27.04.2022
N. 540/2017 REG.
N. 963/2022 CRON.
N. ..... REP. T
Autorizz. 31825

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI

La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Salvatore Marinaro Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Francesca Lupino Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile di appello in sede di rinvio, iscritta al n. 540 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell' anno 2017, promossa da:

[redacted] in proprio e quale legale rappresentante della [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Sorgentone, come da procura in atti;

appellante

e

[redacted] **in persona del legale rappresentante** [redacted] rappresentato e difeso dall'avv. [redacted] come da procura in atti;

appellato

OGGETTO: rapporti bancari

All'udienza del 10 dicembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti

Conclusioni

Nell'interesse dell'appellante:

"*Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento della domanda attrice preso atto del principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte nella Ordinanza summenzionata, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado impugnata, ogni contraria azione, domanda, eccezione e difesa disattesa, accogliere il presente appello e le conclusioni formulate in primo grado, in totale riforma della sentenza n. 1231 del 7/10/2014*

emessa dal Tribunale di Sassari, con rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio (I°, II°, III° e presente giudizio di rinvio) da distrarsi al sottoscritto Avvocato quale antistatario… ".

Nell'interesse dell'appellato:

Ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta: 1. In via preliminare e pregiudiziale, per le motivazioni in premessa accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del [redacted]. 2. Nel merito, si rigetti l'appello proposto per tutti i motivi di cui in espositiva e, conseguentemente si confermi integralmente la sentenza n° 476/2014 del Tribunale di Sassari oggetto di impugnazione; 3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.

MOTIVI IN FATTO E DIRITTO

[redacted] personalmente e in qualità di rappresentante legale della [redacted] ora in poi anche solo società [redacted] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Sassari la [redacted] al fine di accertare, alla data del 30.9.2012, il saldo reale del conto corrente n. 3034649, di cui era titolare presso il predetto istituto di credito almeno dal 1.1.1995, epurato da quanto addebitato dalla banca in forza di interessi superiori a quelli legali, anatocismo, CMS e spese illegittime; in subordine, domandava che venisse accertata la erroneità dei saldi in contestazione con ordine alla convenuta di rettifica e chiusura del conto. A sostegno della domanda parte attrice affermava che non era stato stipulato alcun contratto o, se esistente, che le relative clausole erano nulle e illegittime relativamente alla determinazione del tasso d'interesse applicabile, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla previsione di CMS nonché al superamento del tasso ex l. 108/1996.

L[redacted] si costituiva in giudizio ed eccepiva l'indeterminatezza della domanda, e in ogni caso la prescrizione della ripetizione dei pagamenti ultradecennali.

Il Tribunale, senza dar corso a ctu tecnico-contabile, con sentenza in data 7 ottobre 2014, premessa l'ammissibilità della domanda di mero accertamento del saldo reale di un conto ancora aperto (previa depurazione degli addebiti di poste derivanti dall'applicazione di clausole illegittime o non pattuite per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale e cms), la rigettava nel merito sul presupposto che l'attore non avesse ottemperato all'onere della prova dei fatti costitutivi, ossia della compiuta portata delle clausole di cui assumeva la nullità, e quindi delle singole operazioni di addebito dei relativi oneri.

Avverso la sentenza ha proposto appello il [redacted] nella duplice qualità, reiterando la domanda di accertamento del saldo effettivo del conto corrente, previa depurazione dello stesso dagli addebiti effettuati dalla banca in forza di clausole nulle o non pattuite, sollecitando a tali fini

lo svolgimento di una ctu sugli estratti conto prodotti sin dal primo giudizio. La banca resisteva all'impugnazione, reiterando in ogni caso l'eccezione di prescrizione dei pagamenti ultradecennali.

La Corte d'appello con ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. in data 8 luglio 2015 dichiarava inammissibile l'impugnazione rilevando che, per quanto la documentazione versata in atti (estratti conto e scalari del periodo in contestazione), avrebbe in astratto consentito una ricostruzione del conto ai fini di una nuova determinazione dei rapporti dare-avere, nel caso specifico l'appellante non aveva prodotto il fascicolo di parte, sottraendosi ancora una volta all'onere probatorio dei fatti costitutivi della domanda.

A seguito di ricorso in cassazione del [redacted] la causa è stata cassata e quindi rinviata alla Corte d'appello in diversa composizione sulla base del principio di diritto per cui è precluso al giudice rigettare una domanda o un'eccezione per mancanza di una prova documentale inserita nel fascicolo di parte, qualora nella copertina non risulti alcuna annotazione dell'avvenuto ritiro del fascicolo. In tal caso il giudice deve disporre le opportune ricerche tramite la cancelleria e in caso di esito negativo, concedere all'appellante un termine per la ricostruzione del proprio fascicolo, mentre solo in caso d'insuccesso delle ricerche da parte della cancelleria, ovvero in caso d'inottemperanza della parte all'ordine di ricostruzione del proprio fascicolo, il giudice potrà pronunciare nel merito della causa in base agli atti a sua disposizione.

La causa è stata riassunta dal [redacted] in sede di rinvio nei confronti del [redacted] s.p.a..

Ritornano pertanto all'esame della Corte d'appello in diversa composizione i medesimi motivi di censura che il [redacted] aveva a suo tempo proposto contro la sentenza del Tribunale, ossia: i) la violazione del principio sulla ripartizione dell'onere della prova, per non aver dato seguito all'istruzione della causa mediante espletamento di ctu sull'erroneo presupposto che l'attore dovesse provare la pattuizione delle clausole, e dunque produrre il contratto del quale aveva eccepito la mancata pattuizione, domandando la depurazione del conto da tutti quegli addebiti che la banca aveva eseguito in forza di clausole (sulla misura degli interessi, capitalizzazione e cms) non pattuite, e in ogni caso contrarie a norme imperative e pertanto nulle, con i medesimi effetti sull'illegittimità delle poste addebitate sul conto; ii) per avere altrettanto erroneamente dispensato la Banca convenuta dal relativo onere probatorio nonostante avesse proposto eccezioni di merito, così ampliando il *thema decidendum* a fatti modificativi ed estintivi giuridicamente rilevanti, dalla cui prova non si sarebbe potuta sottrarre, a maggior ragione in quanto tenutaria della documentazione del conto e incaricata della formazione degli estratti conto, con conseguente onere di dimostrare e documentare l'esattezza del conto contestato, nonché delle singole pattuizioni modificative dei tassi d'interesse applicati nel corso del rapporto; iii) l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in

quanto riferita genericamente ai "pagamenti", senza ulteriori precisazioni sull'esistenza o meno di un affidamento e dunque sulla natura del pagamento, se entro o extrafido, ai fini della decorrenza della prescrizione estintiva.

Il [redacted] ha eccepito in via pregiudiziale il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto ad un giudizio interamente svolto nei confronti della Banca di Sassari, nel merito ha reiterato l'eccezione di prescrizione dei pagamenti ultradecennali.

La causa, istruita mediante consulenza tecnica d'ufficio, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 10 dicembre 2021 sulle conclusioni in epigrafe trascritte, previa assegnazione di termini per lo scambio di scritti conclusionali.

******

L'appello è fondato per le ragioni e nei limiti di seguito indicati.

Osserva in via pregiudiziale la Corte come il giudizio di rinvio sia stato correttamente riassunto nei confronti del [redacted], attuale cessionario e pertanto parte sostanziale del rapporto originariamente in essere tra la [redacted], come inequivocabilmente provato dall'estratto conto del primo trimestre 2016, peraltro formato proprio dal [redacted] con il quale si comunica al correntista il passaggio delle Filiali della [redacted] a far data dalla pubblicazione nella gazzetta ufficiale della cessione.

Nel merito, la controversia tra il [redacted] ha investito le diverse questioni - sull'ammissibilità della domanda di mero accertamento del saldo su conto ancora aperto, sulla ripartizione del relativo onere probatorio, sui requisiti minimi di determinatezza dell'eccezione di prescrizione, e dunque sulle modalità del relativo calcolo (se sul saldo rettificato o su quello apparente) – sulle quali la giurisprudenza di legittimità ha ormai raggiunto dei punti fermi, compatibilmente con la mutevolezza della materia dei rapporti bancari.

Si è detto infatti che "*in tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto* (Cass. Sez.. 6, ***Ordinanza*** *n.* 21646 *del* 05/09/2018).

Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione

del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato. (Cass. Sez. 1 - , ***Sentenza*** *n.* 11543 *del* 02/05/2019).

Con riferimento al contenuto minimo dell'eccezione di prescrizione si è affermato che "*nel contratto di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, la questione della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse, rilevante ai fini della decorrenza della prescrizione decennale dell'azione, può essere sollevata per la prima volta in appello, in quanto è la stessa proposizione dell'eccezione di prescrizione ad imporre di prendere in esame tale profilo, essendo l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito soddisfatto semplicemente con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unitamente alla dichiarazione di volerne profittare. (Cass. Sez.* 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 14958 *del* 14/07/2020).

Allo stesso modo, con riferimento alla natura ripristinatoria o solutoria dei pagamenti, si è detto che "*in materia di rapporti bancari, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto.*

Infine, per quel che interessa in questa sede, si è anche detto che "*in materia di conto corrente bancario, il correntista che agisca per ottenere la declaratoria di nullità di determinate clausole contrattuali, ben può limitare la domanda di ripetizione alle sole somme percepite dalla banca in dipendenza di quelle clausole, limitando la prova al periodo temporale rispetto al quale è stata formulata la domanda. (Cass. Sez.* 6 - 1, ***Ordinanza*** *n.* 5887 *del* 04/03/2021).

In tema di apertura di credito in conto corrente, ove il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi non dovuti per nullità delle clausole anatocistiche e la banca sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se

siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (Cass. Sez. 1 - , ***Ordinanza*** *n.* 9141 *del* 19/05/2020).

Principi che nel caso di specie consentono di affermare: che è ammissibile la domanda proposta dal [redacted], di mera rettifica del conto corrente ad una certa data, attraverso la sua epurazione da tutti gli addebiti illegittimi perché derivanti dall'applicazione di clausole non pattuite o contrarie a norme imperative di legge; è ammissibile l'eccezione di prescrizione genericamente formulata dalla Banca con riferimento a tutti i pagamenti solutori eseguiti precedentemente al decennio dalla proposizione della domanda, anche al solo fine di paralizzare la domanda di mera rettifica del conto; l'onere probatorio de[redacted] può considerarsi assolto mediante produzione degli estratti conto e degli scalari anche per un segmento limitato del rapporto di conto corrente (al quale sarà evidentemente circoscritta la ricostruzione) con decorrenza dal primo estratto conto disponibile.

L'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio in sede di rinvio, svolta dall'ausiliario senza particolari difficoltà operative con un risultato utile per il correntista, è la dimostrazione più evidente della possibilità di ricostruire l'andamento del rapporto, individuando gli addebiti eseguiti dalla banca in dipendenza di clausole nulle per mancata pattuizione (interessi ultralegali e cms) o per contrarietà a norme imperative di legge (anatocismo trimestrale) sulla base della documentazione prodotta da[redacted] sin dal primo grado del giudizio.

Ciò premesso, l'impugnazione va accolta con riguardo alla pronuncia di rigetto della rettifica del saldo del conto corrente (ancora aperto) relativamente a tutte le poste che parte attrice denunciava prive di titolo, producendo una serie completa di estratti conto e conti scalari a far data dal 1-7-1995. Nella specie parte attrice insisteva per l'accertamento delle poste invalide, in quanto non giustificate da valido titolo, e chiedeva la rettifica del saldo esposto nell'ultimo estratto depositato.

Va richiamato al riguardo quanto affermato in precedenza, ossia che chi agisce in ripetizione di indebito nei confronti della banca, è pacificamente tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto (v. Cass. Civ. sez. I, n. 18487/18, secondo la quale l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c.; cfr. sez. VI-I, 23-10-2017 n. 24948: "*Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida "causa debendi", sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute*").

Tuttavia, in assenza di una convenzione scritta, non può certamente ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c., cosicché non è condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove fondava la pronuncia di rigetto della domanda di rettifica del saldo sul fallimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice che mancava di produrre il contratto e la serie completa di estratti conto.

Invero, questa Corte si è più volte pronunciata sulla ripartizione dell'onere di provare la pattuizione per iscritto delle clausole che il correntista asserisca inesistente, orientamento che ha trovato da ultimo conferma in sede di legittimità laddove è stato osservato che la regola generale secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto *verbis tantum*, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione (Cass. Civ. n. 6480/21).

Pertanto, ferma la declaratoria di nullità dell'anatocismo praticato nel corso del rapporto prima dell'efficacia della Delibera CICR 9-02-2000 e successivamente senza espressa pattuizione, privi di titolo risultano altresì gli addebiti per c.m.s. e per le altre commissioni addebitate, in mancanza di espressa convenzione in ordine alla misura ed al tempo di calcolo.

L'onere di provare l'applicazione delle poste nulle era assolta, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c., mediante la produzione della serie completa di estratti conto e scalari, che ha consentito al consulente tecnico nominato nel presente grado di procedere all'operazione di ricalcolo del saldo al netto dell'anatocismo, degli interessi ultralegali e di commissioni e spese non pattuite espressamente (v. pagg. 3 e 4 prima relazione e allegato n. 1).

In disparte il fatto che, nell'ipotesi in cui non si contesti l'operazione né la valuta assegnatale dalla banca, gli estratti scalari sono idonei alla individuazione delle competenze applicate e contestate, come anche nella specie accertato dal c.t.u., giova ricordare che l'azione di accertamento non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall'accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; per l'idoneità anche degli estratti conto incompleti v. n. 14074/18: "*tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16) svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative*

quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati").

L'ausiliario, investito della rideterminazione del saldo a far data dal primo estratto disponibile al 1-7-1995, ha proceduto al ricalcolo del saldo fino alla data del 9-04-2008 eliminando dal computo gli addebiti per interessi, commissioni di massimo scoperto, con eliminazione di ogni forma di capitalizzazione e computo degli interessi passivi al tasso (minimo) ex art. 117, co. 7, L. n. 385/1993; con eliminazione dalle partite a credito del cliente (per interessi ed oneri illegittimamente addebitati) dell'importo delle stesse estinto con rimesse di natura solutoria (fino alla data del 9/1/2003). Dunque, il saldo calcolato alla data del 9/4/2008, depurato delle partite solutorie a credito della Banca, è stato capitalizzato e lo sviluppo del conto è avvenuto con applicazione delle condizioni indicate in contratto, senza considerare le spese non previste (commissione disponibilità fondi e commissione mancanza fondi), concretamente neppure applicabili in uno scenario del conto rettificato che ha presentato quasi esclusivamente saldi a credito del cliente.

Quanto all'eccezione di prescrizione riproposta dall'appellata a norma dell'art. 346 c.p.c., va preliminarmente ribadito l'orientamento già affermato in altre pronunce di questa Corte, secondo il quale le rimesse solutorie devono essere individuate in base al criterio del c.d. saldo rettificato (cfr. Cass. Civ. n. 9141/20 e n. 3858/21; v. cfr. S.U. 24418/10, ove è precisato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria del correntista medesimo in favore della banca).

Al riguardo il consulente, a seguito di integrazione dell'incarico, ha provveduto a ricalcolare il saldo depurandolo dai "pagamenti" prescritti, considerando tali solo le rimesse solutorie destinate a pagare saldi extrafido.

A tali fini, individuato il decennio nell'intervallo intercorso tra il 9/1/2003 e il 9/1/2013 (data di notifica dell'atto di citazione), ha potuto affermare con certezza sulla base della documentazione disponibile (per quanto non specifica) che il conto è stato sempre assistito da apertura di credito, desumendolo indirettamente sia dalla previsione in apertura di ciascun estratto conto di un tasso

intrafido e di un diverso e superiore tasso extrafido, che dai meccanismi di applicazione delle commissioni di massimo scoperto e dal prospetto degli interessi debitori.

Ha quindi individuato alla data di ciascuna singola rimessa il saldo disponibile, stabilendo se in caso di affidamento esso rientrasse nella provvista o la eccedesse, attribuendo natura solutoria alla sola quota di ciascun versamento che riduceva il saldo extrafido.

Il ctu ha quindi accertato per ciascuna rimessa con funzione solutoria, come individuata, le somme indebitamente conteggiate fino al giorno precedente la stessa rimessa bancaria, intendendo per tali le sole competenze maturate sul saldo extrafido.

Ha quindi individuato per ogni parte di rimessa con natura solutoria la quota ripetibile, considerando che l'importo ripetibile è l'intera rimessa quando la somma indebita è superiore alla rimessa, viceversa è la sola quota indebita se inferiore alla rimessa. Dalla somma complessiva indebitamente addebitata al correntista ha infine detratto i pagamenti prescritti, operando la capitalizzazione degli stessi alla data di chiusura del rapporto.

All'esito di tali operazioni, condotte con metodo ineccepibile e assoluto rigore logico, il consulente ha quindi ricalcolato il saldo effettivo del conto corrente intestato alla s.a.s. alla data del 31/12/2012 in complessivi € 265.638,36 a credito del cliente, e in -11.070,28 i pagamenti solutori eseguiti oltre il decennio e pertanto prescritti, come analiticamente riportato nella tabella a pag. 8 della relazione integrativa.

In conclusione, in accoglimento della domanda originariamente proposta da[redacted], il saldo rettificato del conto corrente n. 3034649 intrattenuto dalla[redacted] alla data del 31/12/2012 era pari ad € 265.638,36 a credito del cliente, mentre sono accertati nell'importo di € -11.070,28 i pagamenti solutori eseguiti oltre il decennio e pertanto prescritti.

Le spese di lite di tutti i gradi del giudizio, compreso il giudizio di rinvio, liquidate nei valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione della serialità delle questioni trattate (e avuto riguardo all'attività effettivamente svolta in ciascun singolo grado), seguono la soccombenza e sono pertanto poste interamente a carico della Banca convenuta, che dovrà sopportare definitivamente anche quelle di ctu nella misura liquidata.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

1) in accoglimento della domanda proposta dall'appellante accerta che il saldo del conto corrente n. 3034649 intrattenuto dalla[redacted] s.p.a. alla data del 31/12/2012 era pari ad € 265.638,36 a credito del cliente, e nell'importo di € -11.070,28 i pagamenti solutori eseguiti oltre il decennio e pertanto prescritti.

2) Condanna la banca appellata a rifondere in favore di parte appellante le spese di tutti i gradi del giudizio, che liquida nei seguenti importi:

€ 5.737,00 per il giudizio dinanzi al Tribunale,

€ 3.305,00 per il giudizio d'appello

€ 5.131,00 per il giudizio di legittimità

€ 10.700,00 per il giudizio di rinvio

oltre spese di ctu nella misura liquidata e accessori di legge, da distrarsi a favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.

Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 19 aprile 2022.

Il giudice estensore

Dr.ssa Cristina Pais

Il Presidente

Dr. Salvatore Marinaro

IL FUNZIONARIO
Massonzio Domenico Ballerini

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
il 27/04/2022
Il Cancelliere
IL FUNZIONARIO
Massonzio Domenico Ballerini

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI